



REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ART. 50, COMMA 5, D.LGS. N. 36/2023

Approvato con determina dell'Amministratore Unico Irisacqua S.r.l. dd. 21.08.2023
In vigore dal 22.08.2023

Aggiornato con determina dell'Amministratore Unico di Irisacqua S.r.l. dd.11.12.2024

Aggiornato con determina dell'Amministratore Unico di Irisacqua S.r.l. dd. 15.09.2025

Aggiornato con determina dell'Amministratore Unico di Irisacqua S.r.l. dd. 16.06.2026

Sommario

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 Ambito di applicazione	5
Art. 2 Principi	5
Art. 3 Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali	7
SEZIONE 2 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	8
Art. 4 Quadro dei contratti nei settori speciali	8
4.1 Quadro dei lavori	8
4.2 Quadro dei servizi e delle forniture	8
Art. 5 Determinazione del valore stimato degli appalti	9
Art. 6 Modalità di affidamento degli appalti di lavori	9
6.1 Generalità	9
6.2 Importo appalto di lavori inferiore ad € 150.000: affidamento diretto “puro” oppure “mediato o comparativo”	9
6.3.1 Importo appalto di lavori pari o superiore ad € 150.000 e inferiore ad € 600.000: procedura negoziata	10
6.3.2 Importo appalto di lavori pari o superiore ad € 600.000 e inferiore ad € 1.000.000: procedura negoziata	11
6.4 Importo appalto di lavori pari o superiore ad € 1.000.000 ed inferiore ad € 2.500.000: procedura negoziata.....	12
6.5 Importo appalto di lavori pari o superiore ad € 2.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria: procedura negoziata.....	12
6.6 Importo appalto di lavori pari o superiore alla soglia comunitaria	13
Art. 7 Modalità di affidamento degli appalti di servizi e forniture	13
7.1 Generalità	13
7.2 Importo appalto di servizi/forniture inferiore ad € 140.000: affidamento diretto “puro” oppure “mediato o comparativo”	13
7.3 Importo appalto di servizi/forniture pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore ad € 280.000: procedura negoziata.....	14
7.4 Importo appalto di servizi/forniture pari o superiore ad € 280.000 ed inferiore alla soglia comunitaria: procedura negoziata.....	15
7.5 Importo servizi e forniture pari o superiore alla soglia comunitaria	15
Art. 8 Modalità di affidamento degli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale.....	16

REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

8.1	Incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore ad € 140.000: affidamento diretto "puro" oppure "mediato o comparativo"	16
8.2	Incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore ad € 280.000: procedura negoziata	16
8.3	Incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad € 280.000 ed inferiore alla soglia comunitaria: procedura negoziata	17
8.4	Importo servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale pari o superiore alla soglia comunitaria	17
SEZIONE 3	– DISPOSIZIONI COMUNI.....	19
Art. 9	Nomina e compiti del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)	19
9.1	Nomina del Responsabile del Progetto	19
9.2	Compiti del Responsabile del Progetto	19
Art. 10	Progettista, Direttore lavori, Direttore per l'esecuzione del contratto e ulteriori figure professionali	20
Art. 11	Termini di ricezione dei preventivi, delle manifestazioni d'interesse/domande di partecipazione e delle offerte, sondaggi di mercato e richieste chiarimenti	20
Art. 11bis	Premio di accelerazione	21
Art. 12	Operazioni di gara, seggio di gara e commissione giudicatrice	21
12.1	Criterio di aggiudicazione del minor prezzo	21
12.2	Criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa	21
12.3	Attestazione UNI/PdR 125 "Parità di genere"	23
Art. 13	Requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.....	23
Art. 14	Offerte anormalmente basse e verifica di congruità	23
Art. 14bis	Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore	23
Art. 15	Proposta di affidamento, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione	24
Art. 16	Garanzie.....	24
Art. 17	Affidamenti di somma urgenza	25
Art. 18	Deroghe alle procedure e/o al numero minimo di operatori economici da invitare	25
Art. 19	Contratto	27
Art. 20	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia: proroga negoziata o contrattuale, proroga tecnica e quinto d'obbligo	27
Art. 21	Contabilizzazione e collaudo e verifica di conformità	28
Art. 22	Deroghe all'applicazione di norme in fase esecutiva Accordo bonario e transazione	29
Art. 23	Principi in materia di trasparenza	29

*REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*

Art. 24	Recepimento del Patto d'integrità.....	30
Art. 25	Definizione delle controversie.....	30
Art. 26	Entrata in vigore	30
ALLEGATO I	31
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL PNRR E DAL PNC.....		31

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Irisacqua S.r.l. è il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Goriziano di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Irisacqua S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, secondo il modello dell'*in house providing*, la cui compagine sociale è formata unicamente dai Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Orientale Goriziano (Convenzione con A.A.T.O. sottoscritta in data 24 ottobre 2006, atto conservato al rep. 9241, racc. 3278 della dott.ssa Maria Francesca Arcidiacono, notaio in Gorizia, registrato in Gorizia, il 30 ottobre 2006, al n. 426 serie IT 2).

Irisacqua S.r.l. è anche denominata nel presente Regolamento come la "Società".

Con riferimento alla normativa vigente in materia, la Società è qualificabile nell'accezione di cui all'art. 1, c. 1, lett. f) dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche solo "Codice") quale "Impresa pubblica", in virtù della quale è legittimo il ricorso alle procedure semplificate "sotto soglia" comunitaria previste nel Codice all'art. 50, c. 5, in base al quale *"Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea."*

La Società applica inoltre, per le attività esercitate nei "settori speciali" "sopra soglia" comunitaria, la normativa del Libro III – Dell'appalto nei settori speciali, con specifico riferimento agli artt. da 141 a 173 per quanto applicabili.

Art. 1 Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai contratti che Irisacqua S.r.l. stipula per scopi connessi e direttamente strumentali al perseguimento delle attività descritte dall'art. 148 del d.lgs. n. 36/2023.

Il presente regolamento disciplina:

- ai sensi dell'art. 50 c. 5 del Codice, le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento, la stipulazione e l'esecuzione da parte della Società di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria ed architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, rientranti nell'ambito dei settori speciali normati dal Libro III del Codice, di importo inferiore alle soglie comunitarie, quantificate all'art. 14, c. 2 del Codice stesso. Le soglie, così come previste dall'art. 14, c. 2 del Codice, si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione Europea, come previsto dall'art. 14, c. 3 del medesimo Codice;
- ai sensi degli artt. 141 e ss. del Codice i medesimi contratti laddove di valore superiore alle predette soglie.

Art. 2 Principi

La Società, attraverso il presente regolamento, opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale. Ciò nello stesso interesse dell'utenza servita e nel rispetto

dei principi e degli obblighi di cui ai d.lgs. n. 97/2016, d.lgs. n. 33/2013, legge n. 190/2012, d.lgs. n. 159/2011 e d.lgs. n. 231/2001.

In riferimento all'art. 50, c. 5 del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene secondo i principi e le modalità esplicitate nel presente Regolamento. La disciplina stabilita nel presente Regolamento sarà in ogni caso conforme ai principi dettati dal Trattato sull'Unione Europea a tutela della concorrenza, anche qualora i contratti non presentino un interesse transfrontaliero certo.

Le disposizioni del presente Regolamento si interpretano e si applicano in base ai seguenti principi:

- a) il principio del risultato: Irisacqua S.r.l. persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
- b) il principio della fiducia: l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della Società, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
- c) il principio dell'accesso al mercato: la Società favorisce l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Coerentemente con quanto previsto nel Codice, al fine del perseguimento del miglior risultato possibile nell'affidamento dei contratti pubblici, la Società si conforma:

- a) al principio di economicità: l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia: la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività: l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza: una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione delle commesse;
- e) al principio di libera concorrenza: l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità: la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure di scelta del contraente;

- h) al principio di proporzionalità: l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento.

La prevenzione del rischio di consolidamento di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, è garantita dal criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nei termini definiti dalla giurisprudenza e dall'ANAC.

Irisacqua S.r.l. garantisce che i criteri di partecipazione e di valutazione delle procedure di affidamento, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, siano tali da consentire l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture "esclusi", in tutto o in parte, dall'applicazione del d.lgs. n. 36/2023. Tali affidamenti, che possono interessare anche contratti "attivi", dai quali si ricava un utile, avvengono, in ogni caso, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, oltre a quelli di cui ai precedenti paragrafi.

Il presente Regolamento non si applica altresì all'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture "estranei" (o "per fini diversi") all'attività direttamente strumentale della società, come disciplinati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 16/2011 e dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. V, 28.10.2020 nella causa C-521-18. In tal caso, seppure nei limiti dell'ultima sentenza citata, che ha ristretto il relativo campo di applicazione, si applica il codice civile e la giurisdizione, in caso di controversie anche nella scelta del contraente, è sempre quella civile.

Art. 3 Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali

In riferimento agli artt. 141 e ss. del Codice, le disposizioni del presente regolamento vengono applicate nel rispetto delle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.

Per quanto disposto dagli artt. 50, c. 5 e 141 e ss. del Codice, deve ritenersi che solamente laddove si tratti di contratti di rilevanza comunitaria debbano applicarsi gli articoli del Codice richiamati dagli artt. da 141 a 173.

In ogni caso si terrà conto di quanto applicabile soprattutto nella fase esecutiva del contratto, eventualmente mutuando le relative norme ed adattandole nel "sotto soglia".

Qualora, nel corso dell'efficacia del presente Regolamento, dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali che regolano i procedimenti amministrativi ivi disciplinati, le disposizioni del presente Regolamento che saranno divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intenderanno automaticamente sostituite dalla normativa vigente sopravvenuta.

SEZIONE 2 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 4 Quadro dei contratti nei settori speciali

Nel seguito sono riprodotte le normative che la Società (per le attività esercitate relativamente al servizio idrico integrato di cui all'art. 148 del Codice) è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture, in forma differenziata per tipologia di contratto, in funzione del valore stimato dell'appalto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.

4.1 Quadro dei lavori

4.1.1 Regime sopra soglia comunitaria (art. 14 d.lgs. n. 36/2023)

Si applica il Codice (artt. da 141 a 173) sia nella fase di scelta del contraente che nella fase esecutiva, eventualmente applicando, nella fase esecutiva, anche altri articoli oltre a quelli indicati (es: riserve e collaudo).

Inoltre, sempre per la fase esecutiva, si potranno applicare i contenuti degli Allegati al Codice (ad esempio, l'allegato II.14).

4.1.2 Regime sotto soglia comunitaria (art. 14 d.lgs. n. 36/2023)

Si applica l'art. 50 c. 5 del Codice, che, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le imprese pubbliche operanti nei settori speciali prevede l'applicazione di apposita disciplina stabilita in propri regolamenti.

Si applicherà pertanto il presente regolamento, nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro, la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali.

Per la fase esecutiva, si applica l'art. 141, 3° c., lett. i) (che richiamano gli artt. 113, 119, 120, 122), però, caso per caso, si valuterà se applicare anche le norme sull'esecuzione in materia di contabilità, riserve, collaudo, ecc.), applicando anche i contenuti degli Allegati al Codice (soprattutto l'allegato II.14).

La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate, con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

Irisacqua S.r.l., quale impresa pubblica operante nei settori speciali, non applica la disposizione di cui all'art. 50, comma 2-bis, D.Lgs. n. 36/2023, garantendo in ogni caso la pubblicità e la trasparenza delle procedure negoziate nel sottosoglia.

4.2 Quadro dei servizi e delle forniture

4.2.1 Regime sopra soglia comunitaria (art. 14 d.lgs. n. 36/2023)

Si applica il Codice (artt. da 141 a 173) sia nella fase di scelta del contraente che nella fase esecutiva, eventualmente applicando, nella fase esecutiva, anche altri articoli oltre a quelli indicati (es: riserve e collaudo).

Inoltre, sempre per la fase esecutiva, si potranno applicare i contenuti degli Allegati al Codice (ad esempio, il II.14).

4.2.2 Regime sotto soglia comunitaria (art. 14 d.lgs. n. 36/2023)

Si applica l'art. 50 c. 5 del Codice, che, per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le imprese pubbliche operanti nei settori speciali prevede l'applicazione di apposita disciplina stabilita in propri regolamenti.

Si applicherà pertanto il presente regolamento, nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro, la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali.

Per la fase esecutiva, si applica l'art. 141, 3° c., lett. i) (che richiamano gli artt. 113, 119, 120, 122), però, caso per caso, si valuterà se applicare anche le norme sull'esecuzione in materia di contabilità, riserve, collaudo, ecc.), applicando anche i contenuti degli Allegati al Codice (soprattutto l'allegato II.14).

La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate, con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

Irisacqua S.r.l., quale impresa pubblica operante nei settori speciali, non applica la disposizione di cui all'art. 50, comma 2-bis, D.Lgs. n. 36/2023, garantendo in ogni caso la pubblicità e la trasparenza delle procedure negoziate nel sottosoglia.

Art. 5 Determinazione del valore stimato degli appalti

Al fine di stabilire il valore stimato dell'appalto si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 14 del Codice.

Nessun progetto d'opera per lavori o di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al mero fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di preconstituire i presupposti per l'applicabilità del presente regolamento.

La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al mero fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione delle norme applicabili in materia.

È fatta salva la previsione contenuta nell'art. 58 del Codice, secondo la quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari sia nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi.

Art. 6 Modalità di affidamento degli appalti di lavori

6.1 Generalità

Il presente articolo disciplina l'affidamento dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori, accompagnati dalla documentazione tecnica prevista dal Codice e dagli atti regolamentari allo stesso.

La Società ha in ogni caso la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, ivi inclusi gli Accordi Quadro regolati dall'art. 154 del Codice, e come per legge.

6.2 Importo appalto di lavori inferiore ad € 150.000: affidamento diretto “puro” oppure “mediato o comparativo”

Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia inferiore ad € 150.000, la Società procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui al

precedente art. 2 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione, purché risultino le motivazioni della scelta nei documenti di istruttoria.

In alternativa si procede attraverso affidamento, previa consultazione di almeno due preventivi, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta degli operatori economici a cui affidare direttamente la prestazione o quelli da interpellare, non è previsto avviso di gara né richiesta di offerta e l'Ufficio Gare e Acquisti può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interpella l'operatore o gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.
- b) qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:
 - b.1) ha facoltà di operare attraverso ricerche/indagini/sondaggi di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);
 - b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà – motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice - di procedere alla formalizzazione dell'affidamento chiedendo vere e proprie offerte trasformando la richiesta di preventivi in richiesta di offerta e attivando una procedura negoziata, secondo le modalità di cui al prossimo paragrafo, oppure con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara. Questo deve avvenire motivando le specifiche ragioni.

La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

In ogni caso si procederà all'adozione di un unico provvedimento finale di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice e potendo verificare l'efficacia posteriormente alla consegna dei lavori, indipendentemente dalla soglia di valore per la verifica a campione.

6.3.1 Importo appalto di lavori pari o superiore ad € 150.000 e inferiore ad € 600.000: procedura negoziata

Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 600.000 si procede mediante procedura negoziata acquisendo offerte, senza pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Gare può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interpella gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.
- b) oppure, qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:

b.1) ha facoltà di operare attraverso ricerche/indagini di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);

b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara, motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.

La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

Non si darà luogo ad alcuna applicazione di anomalia automatica non essendo richiamato nemmeno nel "sopra soglia" l'applicazione dell'art. 54 del Codice, salvo che quest'ultimo non sia espressamente previsto negli atti di gara.

6.3.2 Importo appalto di lavori pari o superiore ad € 600.000 e inferiore ad € 1.000.000: procedura negoziata

Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore ad € 600.000 ed inferiore ad € 1.000.000 si procede mediante procedura negoziata acquisendo offerte, senza pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Gare può procedere come di seguito:

a) nel rispetto del principio di rotazione, interPELLa gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.

b) oppure, qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:

b.1) ha facoltà di operare attraverso ricerche/indagini di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);

b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara, motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.

La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

Non si darà luogo ad alcuna applicazione di anomalia automatica non essendo richiamato nemmeno nel “sopra soglia” l’applicazione dell’art. 54 del Codice, salvo che quest’ultimo non sia espressamente previsto negli atti di gara.

6.4 Importo appalto di lavori pari o superiore ad € 1.000.000 ed inferiore ad € 2.500.000: procedura negoziata

Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore ad € 1.000.000 ed inferiore ad € 2.500.000 si procede mediante procedura negoziata acquisendo offerte, senza pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno sette operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Gare può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interPELLa gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.
- b) qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:
 - b.1) ha facoltà di operare attraverso ricerche/indagini di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);
 - b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara, motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.

Non si darà luogo ad alcuna applicazione di anomalia automatica non essendo richiamato nemmeno nel “sopra soglia” l’applicazione dell’art. 54 del Codice, salvo che quest’ultimo non sia espressamente previsto negli atti di gara.

La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

6.5 Importo appalto di lavori pari o superiore ad € 2.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria: procedura negoziata

Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore ad € 2.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria si procede mediante procedura negoziata acquisendo offerte, senza pubblicazione di bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Gare può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interPELLa gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.
- b) qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:

- b.1) ha facoltà di operare attraverso ricerche/indagini/sondaggi di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);
- b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara, motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.

Non si darà luogo ad alcuna applicazione di anomalia automatica non essendo richiamato nemmeno nel "sopra soglia" l'applicazione dell'art. 54 del Codice, salvo che quest'ultimo non sia espressamente previsto negli atti di gara.

La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

6.6 Importo appalto di lavori pari o superiore alla soglia comunitaria

Quando l'importo dei lavori da eseguirsi sia pari o superiore alla soglia comunitaria si procede con procedura aperta, ristretta o mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando solamente nei casi indicati espressamente.

Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Gare può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interpella gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio sistema di qualificazione.
- b) esclusivamente nei casi di cui all'art. 155 e 158 del Codice, ha facoltà di operare attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta mediante pubblicazione di avviso di gara e in ogni caso mediante le procedure di cui all'art. 155 del Codice.

Per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Art. 7 Modalità di affidamento degli appalti di servizi e forniture

7.1 Generalità

Il presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di servizi e forniture, accompagnati dalla documentazione tecnica prevista dal Codice e dagli atti regolamentari allo stesso.

La Società ha in ogni caso la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, ivi inclusi gli Accordi Quadro regolati dall'art. 154 del Codice, e come per legge.

7.2 Importo appalto di servizi/forniture inferiore ad € 140.000: affidamento diretto "puro" oppure "mediato o comparativo"

Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi sia inferiore ad € 140.000, la Società procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 12 del Codice e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione, purché risultino le motivazioni della scelta nei documenti di istruttoria.

In alternativa si procede attraverso affidamento, previa consultazione di almeno due preventivi, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta degli operatori economici a cui affidare direttamente la prestazione o quelli da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Gare può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interpella l'operatore o gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.
- b) oppure, qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:
 - b.1) ha facoltà di operare attraverso ricerche/indagini/sondaggi di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);
 - b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà – motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice - di procedere alla formalizzazione dell'affidamento chiedendo vere e proprie offerte tramite procedura negoziata, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, oppure con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara.

In ogni caso si procederà all'adozione di un unico provvedimento finale di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice e potendo verificare l'efficacia posteriormente all'avvio del servizio/fornitura, indipendentemente dalla soglia di valore per la verifica a campione.

7.3 Importo appalto di servizi/forniture pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore ad € 280.000: procedura negoziata

Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi sia pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore ad € 280.000 si procede mediante procedura negoziata con acquisizione di offerte, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Gare può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interpella gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.
- b) qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:
 - b.1) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);
 - b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara, motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.

Non si darà luogo ad alcuna applicazione di anomalia automatica non essendo richiamato nemmeno nel "sopra soglia" l'applicazione dell'art. 54, Codice, salvo che quest'ultimo non sia espressamente previsto negli atti di gara.

La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

7.4 Importo appalto di servizi/forniture pari o superiore ad € 280.000 ed inferiore alla soglia comunitaria: procedura negoziata

Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi sia pari o superiore ad € 280.000 ed inferiore alla soglia comunitaria si procede mediante procedura negoziata ed acquisizione di offerte, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Gare può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interpellare gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.
- b) qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:
 - b.1) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);
 - b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara, motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.

Non si darà luogo ad alcuna applicazione di anomalia automatica non essendo richiamato nemmeno nel "sopra soglia" l'applicazione dell'art. 54 del Codice, salvo che quest'ultimo non sia espressamente previsto negli atti di gara.

La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

7.5 Importo servizi e forniture pari o superiore alla soglia comunitaria

Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi sia pari o superiore alla soglia comunitaria si procede utilizzando le procedure di cui all'art. 155 del Codice.

Per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Art. 8 Modalità di affidamento degli appalti di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale

8.1 Incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore ad € 140.000: affidamento diretto "puro" oppure "mediato o comparativo"

Quando l'importo delle prestazioni sia di importo inferiore ad € 140.000, la Società procede mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 12 del Codice e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione, purché risultino le motivazioni della scelta nei documenti di istruttoria.

In alternativa si procede attraverso affidamento, previa consultazione di almeno due preventivi, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta degli operatori economici a cui affidare direttamente la prestazione o quelli da interpellare, non è previsto avviso di gara e la Società può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interpellare gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.
- b) qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:
 - b.1) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);
 - b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà – motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice - di procedere alla formalizzazione dell'affidamento chiedendo vere e proprie offerte tramite procedura negoziata, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, oppure con indicazione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara.

In ogni caso si procederà all'adozione di un unico provvedimento finale di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice e potendo verificare l'efficacia posteriormente all'avvio del servizio/fornitura, indipendentemente dalla soglia di valore per la verifica a campione.

8.2 Incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore ad € 280.000: procedura negoziata

Quando l'importo delle prestazioni da eseguirsi sia pari o superiore ad € 140.000 ed inferiore ad € 280.000 si procede mediante procedura negoziata ed acquisizione di offerte, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Gare può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interpellare gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.

- b) qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:
- b.1) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);
 - b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.

I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad € 140.000 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

8.3 Incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad € 280.000 ed inferiore alla soglia comunitaria: procedura negoziata

Quando l'importo delle prestazioni da eseguirsi sia pari o superiore ad € 280.000 ed inferiore alla soglia comunitaria si procede mediante procedura negoziata acquisendo offerte, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.

Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Gare può procedere come di seguito:

- a) nel rispetto del principio di rotazione, interpella gli operatori regolarmente iscritti nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l.
- b) qualora nell'Albo telematico degli operatori economici di Irisacqua S.r.l. nella categoria e classifica d'interesse non sia presente il numero minimo di operatori economici da interpellare previsto dal presente regolamento:
 - b.1) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato (anche mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse);
 - b.2) ha facoltà di operare attraverso elenchi albi/elenchi di operatori economici qualificati istituiti da autorità/enti pubblici o da altre imprese pubbliche operanti nei settori speciali.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara motivandone le ragioni e rispettando comunque i termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.

I contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore ad € 140.000 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

8.4 Importo servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria e altri servizi di natura tecnica e intellettuale pari o superiore alla soglia comunitaria

Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi sia pari o superiore alla soglia comunitaria si procede utilizzando le procedure di cui all'art. 155 del Codice.



*REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*

Per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

SEZIONE 3 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9 Nomina e compiti del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

9.1 Nomina del Responsabile del Progetto

La Società, ai sensi dell'art. 15 del Codice individua e nomina, comunque prima dell'avvio della procedura di affidamento, il soggetto cui affidare i compiti di Responsabile Unico del Progetto, soggetto che è svincolato dall'inquadramento all'interno della L. 241/1990.

La Società avrà facoltà di nominare un R.U.P. per la fase della progettazione, un R.U.P. per la fase di affidamento e un R.U.P. per la fase dell'esecuzione. I ruoli di R.U.P. per la fase di progettazione ed esecuzione possono essere affidati ad un medesimo soggetto.

La nomina del R.U.P. viene effettuata tramite apposito atto di conferimento di incarico.

Per gli affidamenti sottosoglia, in assenza di atto di nomina, il R.U.P. coincide con il responsabile della struttura richiedente l'acquisto.

Il R.U.P. deve essere in possesso dei titoli di studio adeguati e delle professionalità e competenze analoghe e coerenti con l'oggetto della procedura di affidamento e, in assenza di profili interni idonei, la Società affida lo svolgimento delle attività di supporto al R.U.P. ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al R.U.P. o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste.

Ai R.U.P. vengono attribuite tutte le funzioni del presente regolamento, oltre a quelle conferite dalla normativa vigente in materia.

In particolare il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 al Codice, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

9.2 Compiti del Responsabile del Progetto

Il R.U.P. svolge, avvalendosi del supporto del settore Gare e Acquisti e secondo l'organizzazione aziendale e le deleghe e procure attribuite, i compiti previsti dall'art. 15 del Codice, dall'allegato I.2 al Codice e dagli eventuali ulteriori atti regolamentari, oltre agli ulteriori compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice applicabili e del presente regolamento, fermi restando gli ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica anche il modello gestionale e le connesse procedure interne alla Società.

Il R.U.P., oltre alle funzioni ed ai compiti indicati al precedente paragrafo, svolge anche le seguenti attività, con riferimento alle procedure definite dal presente regolamento:

- predisposizione della documentazione preliminare ai progetti aziendali (a titolo esemplificativo: programmazione degli investimenti, acquisizione aree);
- organizzazione dell'istruttoria ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto d'investimento;
- valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno alla Società;
- redazione di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;

- verifica degli stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore Lavori, per l'autorizzazione alla liquidazione;
- emissione del certificato di pagamento;
- predisposizione, per i lavori, di relazione tecnico economica esplicativa di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato;
- supervisione al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- gestione delle procedure previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

Il R.U.P., ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre alla Società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni, secondo le modalità stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari.

Resta ferma, soprattutto per attività tecnicamente complesse, la possibilità di procedere alla nomina di un Responsabile di procedimento (che risponde ai principi indicati nella L. 241/1990), sottostante al R.U.P., per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un Responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Art. 10 Progettista, Direttore lavori, Direttore per l'esecuzione del contratto e ulteriori figure professionali

Oltre alla figura del RUP, già individuata al precedente paragrafo, potranno essere conferite altre funzioni al fine di integrare e completare le formalità riguardanti i compiti specifici in ordine alla realizzazione delle opere.

Nell'affidamento degli incarichi si terrà conto sia del grado di complessità dell'intervento nelle sue specifiche fasi attuative, sia delle pregresse attività svolte, nonché del possesso di titoli di studio adeguati e professionalità e competenze analoghe e coerenti all'oggetto della funzione assegnata.

L'affidamento dei predetti ruoli avverrà prioritariamente a personale interno aventi titolo professionale adeguato.

Resta salva la possibilità di ricorrere a soggetti esterni e/o a figure di supporto, ai sensi della normativa vigente in materia per le società qualificate come imprese pubbliche.

Art. 11 Termini di ricezione dei preventivi, delle manifestazioni d'interesse/domande di partecipazione e delle offerte, sondaggi di mercato e richieste chiarimenti

I termini per la ricezione dei preventivi, delle manifestazioni d'interesse, delle domande di partecipazione e delle offerte devono tenere conto della complessità dell'appalto, del tempo necessario a preparare i preventivi e/o le offerte e ad effettuare eventuali sopralluoghi.

Il termine per la ricezione di preventivi nelle ricerche di mercato o nei sondaggi di mercato non deve essere inferiore a sette giorni, salva la riduzione a non meno di ventiquattro ore per motivate ragioni di urgenza.

Il termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse, delle domande di partecipazione e delle offerte non deve essere inferiore a 15 giorni, salva la riduzione a non meno di dieci giorni per motivate ragioni di urgenza.

Le risposte ai chiarimenti devono essere fornite agli operatori economici almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Il suddetto termine può essere ridotto a quattro giorni nei casi di motivata urgenza.

Se nel corso della procedura di aggiudicazione la Società richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa Società.

Art. 11 BIS Premio di accelerazione

Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere negli atti di gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, purché sia giustificato in termini di opportunità ai fini del principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023).

Per gli appalti di servizi e di forniture la stazione appaltante può prevedere negli atti di gara il riconoscimento di premialità solo qualora compatibile con l'oggetto dell'appalto e purché sia giustificato in termini di opportunità ai fini del principio del risultato (art. 1 d.lgs. n. 36/2023).

Il premio di accelerazione, qualora previsto, sarà riconosciuto nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" ed entro il limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta, dovrà essere proporzionato all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali e dovranno essere stabiliti dei criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive.

Lo stesso sarà corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo o regolare esecuzione solo laddove l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte e siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Art. 12 Operazioni di gara, seggio di gara e commissione giudicatrice

Il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo) viene scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 108 del Codice.

12.1 Criterio di aggiudicazione del minor prezzo

Nel caso di aggiudicazione del minor prezzo, il seggio di gara è, di regola, costituito da tre dipendenti, fra cui il RUP o l'eventuale Responsabile del Procedimento (quale autorità che presiede alla gara) e due testimoni che, secondo le modalità del disciplinare di gara, effettuano tutte le operazioni di gara fino alla redazione della graduatoria ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione. Uno dei testimoni funge da Segretario.

Eccezionalmente il seggio di gara può essere monocratico, ma sempre con l'assistenza di un Segretario.

12.2 Criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa

Nel caso di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara è costituito da tre dipendenti, fra cui il RUP o l'eventuale Responsabile del Procedimento (quale autorità che presiede alla gara) e due testimoni e procede al vaglio della documentazione amministrativa.

Eccezionalmente il seggio di gara può essere monocratico, ma sempre con l'assistenza di un Segretario.

REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Nelle procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti della commissione giudicatrice sono nominati, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, da un Dirigente estraneo all'organo politico, previa verifica da parte di quest'ultimo che i componenti della commissione non versino nelle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 93 del Codice.

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque.

Nelle procedure sottosoglia comunitaria il R.U.P. può essere nominato membro o Presidente della Commissione giudicatrice, solamente previa valutazione della singola procedura.

I membri della Commissione giudicatrice devono essere comprovati esperti, come da curriculum ed a livello professionale pratico ed operativo nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti qualitativi oggetto della valutazione dell'offerta tecnica, in quanto le professionalità dei vari membri possono completare collegialmente, purché nella maggioranza si tratti di esperti, le cognizioni della commissione necessarie alla valutazione delle offerte.

Irisacqua S.r.l. procede alla nomina dei commissari tra i propri dipendenti interni sulla base di un criterio di rotazione delle competenze, laddove possibile e tenuto conto degli impegni. In caso di assenza di competenze interne oppure di eccesso di impegni che impedisca la partecipazione, Irisacqua S.r.l. procederà, previa motivazione sull'assenza di membri interni adeguati o impegnati in altre incombenze inderogabili, all'individuazione e alla nomina di dipendenti di altre aziende pubbliche similari oppure di altri soggetti pubblici quali commissari esterni. In assenza anche di dipendenti di altre aziende pubbliche similari oppure di altri soggetti pubblici, si potrà ricorrere a professionisti o professori di università pubbliche o private senza limiti quanto alla località e senza dover richiedere preventivamente l'indicazione di nominativi a Ordini o Università.

La Commissione giudicatrice è competente per procedere all'apertura della busta tecnica e della busta economica, previa verifica dei contenuti rispetto al regolamento di gara, e valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico sia economico. Nel caso in cui sia possibile che specifici contenuti dell'offerta amministrativa possano avere riflessi sui contenuti di base dell'offerta tecnica sarà preferibile che alla verifica dei contenuti, nella fase pubblica, sia presente anche il Seggio di gara.

Fermo restando quanto sopra, non si applicano le altre disposizioni previste dall'art. 93 del Codice (giusto art. 141, c. 3, lett. h) del Codice).

Nella prima fase della procedura, ai relativi atti (apertura dei plichi, verifica della documentazione amministrativa) provvede, in seduta pubblica, il seggio di gara.

Le operazioni di previa verifica, in seduta pubblica, dei contenuti dell'offerta tecnica rispetto al regolamento di gara vengono svolti dalla Commissione giudicatrice con l'ausilio del seggio di gara. La successiva valutazione e graduazione nel merito delle offerte tecniche, vengono espletate, in uno o più sedute riservate, dalla sola commissione giudicatrice con l'eventuale ausilio di un Segretario verbalizzante.

Le operazioni della (terza) fase conclusiva dell'iter di gara (comunicazione dell'esito delle valutazioni tecniche, lettura dei prezzi offerti, formulazione della graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l'offerta tecnica e per l'offerta economica ed aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo) sono sempre espletate, in seduta pubblica, dalla commissione giudicatrice e con l'eventuale presenza, con compiti di assistenza, del seggio di gara, anche per evitare possibili discrasie tra i contenuti delle varie offerte.

Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dai soggetti preposti e/o da un segretario.

12.3 Attestazione UNI/PdR 125 “Parità di genere”

(paragrafo approvato con determina dell’Amministratore Unico di Irisacqua S.r.l. dd. 11/12/2024)

Nell’ambito delle procedure di affidamento di servizi con manodopera superiore al 50%, tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, dovrà essere inserito il possesso di certificazione UNI/PdR 125 “Parità di genere”. Il peso da attribuire alla suddetta certificazione verrà valutato discrezionalmente dal Responsabile Unico del Progetto.

Tale elemento potrà non essere inserito solo qualora possa rivelarsi limitativo della concorrenza in base al mercato di riferimento, oppure in casi eccezionali che dovranno essere motivati dal Responsabile Unico del Progetto.

Per l’affidamento di servizi con manodopera inferiore al 50%, servizi tecnici, servizi di natura intellettuale, forniture e lavori l’inserimento di tale elemento tra gli elementi dell’offerta tecnica verrà valutato dal Responsabile Unico del Progetto a proprio insindacabile giudizio, senza necessità di alcuna motivazione.

Negli affidamenti diretti c.d. mediati o comparativi, qualora ritenuto utile, il possesso di certificazione UNI/PdR 125 “Parità di genere” potrà essere inserito dal Responsabile Unico del Progetto tra i parametri di valutazione dei preventivi.

Art. 13 Requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

In merito al possesso in capo agli operatori economici, anche in forma aggregata, dei requisiti di ordine generale (artt. da 94 a 98 del Codice) e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria (art. 100 del Codice), la Società effettua le verifiche necessarie come previsto per legge.

Per gli affidamenti diretti, in luogo alle verifiche di cui all’art. 99 del Codice, sono previste verifiche a campione anche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

I requisiti di ordine generale sono verificati dal settore Gare e Acquisti, quelli di ordine speciale sono verificati dal R.U.P., eventualmente coadiuvato dalla propria struttura o da altre unità organizzative.

Art. 14 Offerte anormalmente basse e verifica di congruità

Gli artt. 54 e 110 del Codice (offerte anormalmente basse) riguarda i settori ordinari. Irisacqua S.r.l. esplica la propria attività nei settori speciali e, pertanto, ai sensi dell’art. 50, c. 5, del Codice, applica le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Gli artt. 54 e 110 del Codice troveranno applicazione solo qualora indicato espressamente nei documenti di gara. In caso contrario, l’offerta considerata anomala sarà oggetto di verifica di congruità.

La verifica di congruità delle offerte viene effettuata dal R.U.P. eventualmente anche con il supporto di uno o più componenti della commissione giudicatrice o di uno o più esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

Art. 14 BIS Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta

dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 dell'art. 11 e all'allegato I.01. Gli operatori economici, in sede di gara, possono indicare il differente contratto collettivo da essi applicato. La verifica di equivalenza avverrà secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara.

Negli affidamenti diretti gli operatori economici indicano il contratto collettivo applicato nei documenti formulati in sede di preventivazione. Il contratto collettivo indicato dall'operatore economico affidatario sarà oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Progetto, il quale ne valuterà la coerenza con la prestazione e la conformità all'allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 15 Proposta di affidamento, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione

Nel rispetto dei principi di proporzionalità, tempestività ed economicità del procedimento amministrativo, per gli affidamenti inferiori ad € 150.000 per i lavori e ad € 140.000 per servizi, forniture e incarichi professionali, non è comunicata alcuna proposta di aggiudicazione e la determina di affidamento oppure l'ordine di acquisto o la richiesta di acquisto costituiscono a tutti gli effetti l'equivalente di un atto unico di determina a contrarre e determina di aggiudicazione, salvo diversa disposizione del R.U.P.

Per gli affidamenti sopra tali soglie e fino a soglia comunitaria l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala (senza valutazione automatica di anomalia). L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Il provvedimento di aggiudicazione viene comunicato a tutti gli offerenti. Nella comunicazione dell'aggiudicazione si dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta stessa o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Art. 16 Garanzie

Gli operatori economici che partecipano e/o risultano affidatari o aggiudicatari delle procedure di gara o affidatari di contratti da parte della Società, sono tenuti a prestare le garanzie previste rispettivamente dagli artt. 106 e 117 del Codice, salvo diversamente disposto nella documentazione di gara.

Nelle procedure di affidamento inferiori alle soglie comunitarie la Società non richiede le garanzie provvisorie salvo che, nelle procedure sopra la soglia degli affidamenti diretti, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento.

La cauzione provvisoria non è richiesta per gli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

Per le suddette procedure sottosoglia comunitaria, in casi debitamente motivati, è facoltà della Società non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 17 Affidamenti di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 140 del Codice.

Art. 18 Deroghe alle procedure e/o al numero minimo di operatori economici da invitare

È consentito, in via del tutto eccezionale, derogare alle procedure e/o al numero minimo di operatori economici da interpellare/invitare indicati nel presente Regolamento, in tutte le ipotesi di oggettive ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita ed il rispetto della Carta dei Servizi e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità quali, a titolo esemplificativo:

- a) a seguito dell'infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
- b) presenza di una privativa industriale, o ipotesi assimilabili, come servizi e/o forniture in regime di monopolio o oligopolio, in cui solamente un numero circoscritto di operatori del mercato (o addirittura un unico operatore) è in grado di fornire una personalizzazione del prodotto di produzione di serie ovvero delle prestazioni necessarie, per le inderogabili necessità di Irisacqua;
- c) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- d) appalti a prestazioni ripetitive e/o periodiche (anche con accordo quadro), a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a sei mesi);
- e) necessità di portare a termine lavori o prestazioni in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori o prestazioni rimaste incompiute a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore (in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, c. 4-ter, del d.lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture);
- f) per lavori, servizi o forniture supplementari (ivi compresi quelli correlati ad interventi di Enti terzi, ad esempio, Comuni), non compresi in un progetto inizialmente aggiudicato e/o nel contratto iniziale, e comunque diversi da quelli inizialmente aggiudicati, i quali, anche qualora separabili, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'appalto oppure al suo perfezionamento, purché questi siano aggiudicati all'operatore economico che esegue l'appalto iniziale in quanto un cambiamento del contraente risulti al contempo impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

oppure per la sopravvenuta necessità e/o utilità di lavori, servizi o forniture complementari consistenti nella ripetizione di lavori, servizi o forniture analoghi (i.e. nuovi lavori, servizi o forniture), non compresi in un progetto inizialmente aggiudicato e/o nel contratto iniziale, purché questi siano aggiudicati all'operatore economico che esegue l'appalto iniziale in quanto un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto di forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate);

- g) qualora un intervento ricomprenda un complesso di lavori di competenza sia di Irisacqua, in quanto lavori previsti nel Piano d'Ambito e come tali autorizzati dall'Ausir – Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, sia di Comuni Soci e vi sia la necessità di procedere contemporaneamente e congiuntamente all'esecuzione dei lavori stessi (ad. esempio lavori su strade e piazze che interessino anche il rifacimento o la posa di condotte del ciclo idrico integrato) anziché procedere con distinte operazioni di gara il Responsabile del Procedimento potrà concordare con il Comune interessato, anche sulla base di apposita convenzione, a che il Comune stesso proceda a bandire, secondo il proprio ordinamento, regolare gara d'appalto per l'intero importo a base di gara, comprensivo pertanto sia dei lavori di competenza del Comune sia di quelli di competenza di Irisacqua sia, se del caso, delle relative fasi di progettazione e direzione lavori, dandone evidenza nello stesso bando di gara. Irisacqua, che potrà partecipare alle procedure di gara, affiderà poi con distinto contratto i lavori di propria competenza all'operatore economico che risulterà aggiudicatario della gara bandita dal Comune;
- h) interventi analoghi a quelli di cui al punto precedente di competenza di altri Enti / aziende imprese pubbliche che si trovino quindi in situazioni di interferenza/concomitanza con i lavori di competenza di Irisacqua;
- i) manutenzione specialistica di impianti, macchinari e attrezzature, ivi compresa l'assistenza hardware e software, laddove necessaria a salvaguardare la corretta gestione e la sicurezza dei sistemi gestionali aziendali;
- j) integrazione di macchinari e attrezzature già forniti o forniture complementari effettuate dal fornitore originario per la sopravvenuta necessità di ampliamento di impianti esistenti e qualora il cambio di fornitore comporti incompatibilità o difficoltà tecniche o costi sproporzionati o rischi di disomogeneità e/o malfunzionamento del sistema;
- k) comprovata e sopravvenuta urgenza nell'approvvigionamento dei beni e/o servizi, soprattutto in esito alla necessità di evitare il verificarsi di situazioni di disservizio con riferimento alla continuità dei servizi erogati da Irisacqua;
- l) ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio;
- m) esigenza di provvedere immediatamente all'adempimento di obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza;
- n) in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- o) obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite ad Irisacqua da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi erogati da Irisacqua stessa;
- p) altre ipotesi eccezionali, da motivare espressamente, in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e/o urgenza e prevalgano le esigenze primarie di garantire la continuità del servizio e/o il rispetto della Carta dei Servizi, comunque in osservanza dei principi comunitari di cui al precedente art. 2.

Tali casi specifici dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto dal Responsabile del Progetto, che riporti le specifiche motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

Ove possibile, è comunque preferibile effettuare un confronto con almeno due operatori, al fine di garantire un, seppur minimo, confronto competitivo.

Irisacqua S.r.l., al fine di massimizzare la partecipazione degli operatori economici e diminuire le tempistiche di approvvigionamento, qualora identifichi una procedura suddivisa in lotti non omogenei e/o un numero non sufficiente di operatori iscritti alla propria categoria, può decidere di invitare fornitori iscritti a una categoria simile e/o classifica inferiore a quella di iscrizione all'Albo, in quanto il codice dei contratti consente, da un lato, agli operatori economici di utilizzare strumenti al fine di raggiungere i requisiti richiesti dal bando stesso e, dall'altro, di favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita di micro, piccole e medie imprese.

Qualora, anche a seguito di avviso di manifestazione d'interesse, emerga un ridotto numero di operatori interessati all'affidamento, al fine di garantire comunque un confronto competitivo, il Responsabile del Procedimento può derogare al principio di rotazione invitando gli operatori economici già invitati alla precedente procedura selettiva, compreso il pregresso affidatario, se questi hanno comunque manifestato regolarmente il proprio interesse.

Qualora, a seguito di avviso di manifestazione d'interesse, nessun operatore manifesti interesse nel termine assegnato, Irisacqua S.r.l. avrà facoltà di procedere mediante affidamento diretto "puro" oppure "mediato o comparativo".

Art. 19 Contratto

Per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi, forniture e incarichi professionali di importo inferiore ad € 140.000, il contratto è di norma formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (ordine e conferma d'ordine), con richiamo delle condizioni contrattuali previste nella richiesta di preventivo/offerta e/o nella lettera di invito o nei disciplinari/capitolati.

Con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Il contratto mediante lettera è concluso alla data del ricevimento da parte della Società di copia dello stesso controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.

Per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e per i servizi, forniture e incarichi professionali di importo pari o superiore ad € 140.000, il contratto è formalizzato tramite scrittura privata. La stipula avviene mediante apposizione di firma digitale da parte di soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza della Società e dell'affidatario.

La competenza alla firma della conferma d'ordine o del contratto è del legale rappresentante o procuratore della Società, secondo il modello organizzativo societario.

Così come previsto dall'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice, non si applica lo stand still nel "sotto soglia" e si può procedere subito alla stipula del contratto.

Art. 20 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia: proroga negoziata o contrattuale, proroga tecnica e quinto d'obbligo

La disciplina è prevista nell'art. 120 del Codice, che trova applicazione nei contratti di appalto dei settori speciali in forza del rinvio operato all'art. 141, c. 3, lett. i) del medesimo Codice.

La proroga negoziata o contrattuale è prevista al c. 10, dell'art. 120 del Codice e deve essere indicata nel bando e nei documenti di gara, come devono essere indicati, con clausole chiare, precise e inequivocabili contenute

nei documenti di gara iniziali (indicando da dove si desumono le condizioni di mercato, indicando aziende consimili o altri Enti), le condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante da applicare in caso di utilizzo della clausola, alla quale l'operatore deve assoggettarsi in caso di richiesta.

La c.d. proroga tecnica è prevista al c. 11, del medesimo art. 120, e non deve più essere prevista nel bando e nei documenti di gara, limitandola al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (le quali quindi devono essere già state avviate al momento della proroga tecnica) e la durata massima è generalmente di sei mesi (mutuando tale termine dalla giurisprudenza che ha fatto riferimento alla legge n. 62/2005), salvo diverse maggiori durate indicate in casi specifici. In ogni caso si terrà conto di tutte le proroghe nella sommatoria del valore dell'appalto.

È possibile prevedere, negli atti di gara, eventuali modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del Codice, con clausole chiare, precise e inequivocabili che vadano ad indicare quali specifiche condizioni (garanzie, tempi di fornitura, ecc.) si andranno a mutare oltre alla protrazione temporale.

Nei documenti di gara iniziali deve essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, così come previsto dal comma 9 dell'art. 120 del Codice.

Art. 21 Contabilizzazione e collaudo e verifica di conformità

Per la fase esecutiva di contabilizzazione, apposizione di riserve e di collaudo dei lavori, si applicheranno le relative disposizioni sui settori ordinari, benché non previste nemmeno nel sopra soglia, eventualmente semplificandone i contenuti.

Conformemente agli artt. 114, 115 e 116 del Codice e dell'allegato II.14:

- quanto ai lavori, il certificato di collaudo viene emesso dalla commissione di collaudo, composta da 1 a 3 componenti nominati fra i dipendenti di Irisacqua S.r.l. o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti di cui all'art. 116 del Codice;
- quanto ai servizi e alle forniture, il certificato di verifica di conformità è emesso dal verificatore della conformità (RUP o Direttore dell'esecuzione se nominato) secondo quanto disposto nell'allegato II.14.
- Il certificato di collaudo o di verifica di conformità possono sempre essere sostituiti, nel sotto soglia, come stabiliti all'allegato II.14., dal certificato di regolare esecuzione, fatta salva - nel caso di affidamenti aventi ad oggetto lavori - la facoltà della Società di procedere a collaudo o verifica di conformità. Il certificato di regolare esecuzione viene emesso: dal direttore lavori per quanto concerne i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria; dal RUP per quanto concerne servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

La documentazione di gara può prevedere specifiche disposizioni che regolano verifiche, collaudi, verifiche di conformità, certificati di regolare esecuzione.

Le fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche ed alla liquidazione secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

Art. 22 Deroche all'applicazione di norme in fase esecutiva Accordo bonario e transazione

È possibile, nel “sotto soglia”, derogare all’obbligo di applicazione di alcune delle norme richiamate dall’art. 141 del Codice nel “sopra soglia” nella fase esecutiva, con la sola eccezione dell’art. 119 riferita al “subappalto”, che è norma antimafia di ordine pubblico, nonché dell’art. 120 del Codice sulle c.d. “modifiche del contratto”.

Pertanto, nel “sotto soglia”, nei singoli capitolati potranno essere richiamate le norme da applicare, eventualmente anche in maniera lievemente difforme tenuto conto della natura di Irisacqua e dei servizi da essa gestiti, oltre alle seguenti (obbligatorie nel “sopra soglia”): artt. 113 (“requisiti per l’esecuzione dell’appalto”), 122 (“risoluzione” del contratto) e 61 (“contratti riservati”).

Le controversie in tema di riserve saranno risolte fra le parti applicando gli artt. 205 e 206 del Codice laddove l’importo economico delle riserve determini una variazione del 15% dell’importo contrattuale ed applicando la procedura ivi indicata.

In ogni caso risulta applicabile l’art. 212 del Codice in materia di transazione nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione in giudizio.

Per le riserve si applica l’art. 115, Codice e l’art. 7 dell’allegato II.14, indicando espressamente nel capitolato speciale il termine di 15 gg. per la loro iscrizione e successiva esplicitazione, mancando tale indicazione nel predetto art. 7.

Art. 23 Principi in materia di trasparenza

Fatte salve le informazioni previste dall’art. 90 del Codice, l’esito di gara è pubblicato sul portale web della Società ai sensi dell’art. 28 del Codice.

In particolare, Irisacqua S.r.l. provvede a pubblicare sul sito web della Società, nella sezione “Amministrazione trasparente”:

- i documenti relativi alle procedure di gara ad evidenza pubblica ed alle procedure negoziate ed agli affidamenti diretti (queste ultime, ovvero procedure negoziate ed affidamenti diretti, visibili unicamente agli operatori economici invitati o consultati), fino al termine fissato per la presentazione delle offerte o dei preventivi;
- conformemente all’art. 28 del Codice, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

La Società pubblica nel proprio sito web istituzionale: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate (art. 1, c. 32, della legge 190/2012).

Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.

I dati restano pubblicati per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ai sensi dell'art. 8, c. 3, d.lgs. 33/2013.

Art. 24 Recepimento del Patto d'integrità

Priorità della Società è perseguire, in ambito di appalti e pubbliche commesse, valori quali la “legalità” e la “trasparenza” al concreto scopo di assicurare:

- a) la tutela dell'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse;
- b) il corretto dispiegarsi della concorrenza.

I suddetti obiettivi vengono realizzati anche attraverso il recepimento del documento “Patto d'integrità” di Irisacqua. Il Patto d'integrità verrà accettato dai concorrenti e dall'appaltatore, con modalità stabilite dalla Società, pena l'esclusione, per tutti gli affidamenti di cui al presente Regolamento.

Art. 25 Definizione delle controversie

Per la definizione delle controversie afferenti alla stipulazione, all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla risoluzione dei contratti d'appalto, rientranti nella sfera di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede la Società nelle procedure sotto soglia. In quelle sopra soglia sarà competente per legge il Tribunale delle Imprese di Trieste.

Art. 26 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Amministratore Unico di Irisacqua S.r.l.

ALLEGATO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL PNRR E DAL PNC

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 108/2021, come modificato ed integrato, e specificamente gli artt. 47, 47quater, 48, 53 e dell'art. 207, comma 1, del d.l. n. 34/2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

Ai sensi dell'art. 226, comma 5, Codice, *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*: pertanto anche alle procedure PNRR si applicherà il D.Lgs. 36/2013. Inoltre, ai sensi dell'art. 225, comma 8, Codice, *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”*.

In particolare, si segnala che è nominato, per ogni procedura, un Responsabile unico del Progetto che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

Si segnala inoltre che Irisacqua S.r.l., in virtù di quanto sopra, potrà ricorrere alla procedura di cui all'art. 158, Codice nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, Irisacqua S.r.l. darà evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente paragrafo mediante il proprio sito internet istituzionale. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.